CAMERA DEI DEPUTATI N. 2520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AZZOLINI, CARRUS, FRONZA CREPAZ

Presentata il 24 marzo 1988

Ordinamento delle scuole superiori di servizio sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che con il recente decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, il Governo ha inteso sostanzialmente riservare alle scuole universitarie dirette a fini speciali la possibilità di istituire dei corsi di assistente sociale, al termine dei quali sia possibile acquisire un diploma costituente l'unico titolo valido per l'esercizio della professione di assistente sociale ovvero di accedere a posti delle pubbliche amministrazioni che prevedono lo svolgimento dei compiti propri delle assistenti sociali.

Ciò è confermato dal fatto che il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 14, contiene delle norme transitorie che consentono alle attuali scuole per assistenti sociali non appartenenti alle università che siano ritenuti idonee dal Ministro della pubblica istruzione, di portare a compimento i corsi iniziati nell'anno 1987. Ciò vuol dire, sostanzialmente, che, a partire dal 1990, tali scuole non potranno più rilasciare titoli abilitanti alla professione di assistente sociale o validi ai fini dei pubblici concorsi, con grave pregiudizio, quindi, per la libertà di insegnamento.

Non si può, infatti, ignorare che l'articolo 33 della Costituzione garantisce la libertà di istituire scuole da parte di enti e privati, demandando peraltro alla legge il potere di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, sembra invece ignorare tale dettato costituzionale, sanzionando il monopolio universitario in materia di scuole per assistenti sociali e togliendo, contemporaneamente, ogni reale possibilità ai privati di istituire tali scuole.

L'intento che si vuole quindi perseguire con la presente proposta di legge, è essenzialmente quello di garantire il rispetto dell'articolo 33 della Costituzione anche in materia di libertà di istituzione delle scuole di servizio sociale.

Tale libertà è strettamente congiunta alla irrinunciabile tradizione delle libere attività di assistenza sociale. Appartengono infatti in modo innegabile al patrimonio civile e sociale della nostra società quelle iniziative di assistenza sociale, nelle quali il privato può esprimere compiutamente la propria attenzione alle richieste sociali di aiuto e di assistenza.

In altri termini, così come l'ordinamento riconosce e tutela le libere iniziative di assistenza sociale, altrettanto deve avvenire nel campo dell'istruzione rivolta alla formazione di assistenti sociali.

È con l'intento di perseguire il raggiungimento di tali fondamentali scopi, che viene presentata la proposta di legge in esame, la quale, dopo aver affermato all'articolo 1 gli scopi delle scuole superiori di servizio sociale, all'articolo 2 consente anche ai privati di istituire tale tipo di scuola, pur ferma restando la possibilità di creare scuole universitarie dirette a fini speciali di tale settore.

L'articolo 3 disciplina le modalità di istituzione di tali scuole da parte di privati affidando al Ministro per la pubblica istruzione la competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia.

L'articolo 4 prevede i requisiti che devono avere tali scuole per ottenere l'autorizzazione: in particolare stabilisce che tali scuole siano rette da statuti, i quali devono contenere le disposizioni fondamentali sul funzionamento delle scuole stesse. Il comma 2 del medesimo articolo peraltro dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione di adottare uno statuto-tipo, cui le varie scuole possano uniformarsi.

L'articolo 5, al comma 1 stabilisce che le scuole autorizzate acquistano personalità giuridica. Al comma 2 inoltre detta le necessarie disposizioni per la validità giuridica dei titoli di studio rilasciati dalle scuole autorizzate.

L'articolo 6 consente alle regioni ed alle province autonome di provvedere alla erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole autorizzate, salvo il rimborso alle stesse delle somme erogate da parte dello Stato e salva la possibilità di prevedere, in sede di erogazione di tali contributi, forme di collaborazione e di utilizzo di strutture per attività didattico-scientifiche.

L'articolo 7 determina i poteri e i modi di vigilanza sulla attività delle scuole autorizzate, nonché i casi in cui le autorizzazioni possono essere revocate.

L'articolo 8 consente alle Università di realizzare forme di collaborazione didattico-scientifica con le scuole superiori di servizio sociale, che possono anche consentire l'utilizzo da parte di queste ultime di docenti e di strutture universitarie.

Infine gli articoli 9 e 10 contengono norme transitorie sull'autorizzazione alle scuole già dichiarate idonee ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nonché sul riconoscimento della validità dei diplomi di assistente sociale già rilasciati. Tali disposizioni si rendono necessarie anche tenuto conto che l'ultimo comma dell'articolo 10 abroga il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le scuole superiori di servizio sociale hanno per scopo la formazione scientifico-professionale degli assistenti sociali, appartengono all'ordine superiore e sono dotate di personalità giuridica.

ART. 2.

1. Ferma restando la possibilità di istituire scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali, le scuole superiori di servizio sociale possono essere istituite anche da privati.

ART. 3.

1. L'istituzione di scuole superiori di servizio sociale da parte di privati è autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione, il quale esercita altresì il controllo sul funzionamento delle stesse.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i privati che intendono istituire una scuola prevista dalla presente legge, devono presentare apposita domanda al Ministero della pubblica istruzione ed allegare copia dello statuto della scuola stessa.

3. Sulla domanda provvede il Ministro con proprio decreto entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende respinta ad ogni effetto.

ART. 4.

1. Le scuole superiori di servizio sociale istituite da privati devono essere rette da statuti che contengano disposizioni sulle seguenti materie:

a) gli organi della scuola, le competenze degli stessi, nonché le modalità

della loro composizione e del loro funzionamento;

b) i requisiti di ammissione, che non potranno in nessun caso essere inferiori a quelli previsti per l'ammissione ai corsi di laurea;

c) la durata dei corsi e l'ordinamento, che non potrà in ogni caso essere inferiore a quello delle scuole universitarie per assistenti sociali e dovrà contenere almeno le materie previste per queste ultime;

d) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale docente e non docente.

2. È facoltà del Ministro della pubblica istruzione disciplinare, con proprio decreto, uno statuto-tipo, cui devono attenersi le scuole istituite dai privati per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. Le scuole superiori di servizio sociale che ottengano l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 acquistano personalità giuridica.

2. Il diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole superiori autorizzate costituisce titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale, nonché titolo necessario per l'accesso nel pubblico impiego alle qualifiche ed ai profili professionali corrispondenti alle mansioni di assistente sociale o comunque a quei posti per il cui accesso sia previsto il possesso del diploma suddetto.

ART. 6.

1. Le regioni e le province autonome possono erogare alle scuole superiori di servizio sociale, autorizzate a norma dell'articolo 3 ed esistenti nei rispettivi territori, contributi finanziari.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati sulla base di convenzioni, che possono altresì prevedere l'utilizzo di strutture dei suddetti enti ovvero di altri enti dipendenti o finanziati dagli stessi per svolgervi attività di tirocinio da parte degli studenti, nonché forme di collaborazione didattico-scientifica in materia di assistenza sociale.

3. I contributi erogati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono rimborsati alle stesse dallo Stato, secondo apposite convenzioni adottate d'intesa tra le amministrazioni ed i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

ART. 7.

1. La vigilanza nelle scuole superiori di servizio sociale autorizzate ai sensi dell'articolo 3 è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, che si avvale a tale scopo delle università.

2. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le modalità di esercizio della vigilanza prevista dal comma 1.

3. L'autorizzazione può essere revocata in caso di irregolarità nel funzionamento della scuola o quando siano venute meno le condizioni che l'avevano determinata.

ART. 8.

1. Le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le scuole superiori di servizio sociale autorizzate ai sensi dell'articolo 3, al fine di consentire lo scambio delle reciproche esperienze didattico-scientifiche, nonché forme di collaborazione che consentano l'utilizzo da parte della scuola stessa sia del personale docente delle università sia di strutture universitarie destinate all'attività scientifica e didattica.

2. L'utilizzo delle strutture previsto dal comma 1 è a titolo gratuito.

ART. 9.

1. Nella prima applicazione della presente legge, le scuole di servizio sociale che alla data di entrata in vigore della stessa hanno già ottenuto la dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, possono conseguire l'autorizzazione prevista dall'articolo 3, prescindendo dalle disposizioni di cui all'articolo 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa a domanda, da presentarsi al Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le scuole che fruiscono delle disposizioni di cui al presente articolo devono adeguare i propri statuti a quanto indicato nell'articolo 3 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

1. Il valore del diploma di assistente sociale ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, è riconosciuto altresì ai titoli di studio rilasciati dalle scuole comunque denominate che hanno ottenuto la dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede ad indire, con proprio decreto, apposite sessioni di esami per la convalida dei titoli di studio rilasciati dalle scuole che non hanno ottenuto la dichiarazione di idoneità, ai fini previsti dal comma 2 dell'articolo 5.

3. Gli esami consistono nella discussione di una tesi concernente una delle materie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1985 sull'ordinamento delle

scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali.

4. L'eventuale mancato superamento dell'esame di convalida non può costituire in ogni caso motivo di risoluzione del rapporto di lavoro o di pubblico impiego.

5. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, è abrogato.